



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/924 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea⁽¹⁾** 10
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/925 della Commissione, del 16 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 17

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/926 del Consiglio, del 16 marzo 2015, sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato** 19
- ★ **Decisione (PESC) 2015/927 del Comitato politico e di sicurezza, del 9 giugno 2015, relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) e che abroga la decisione EUSEC/1/2012 (EUSEC/1/2015)** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione (UE) 2015/928 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Lituania** 23
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014)** 24

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/923 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 73, paragrafo 7, terzo comma, e l'articolo 84, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire un'applicazione armonizzata delle norme sui requisiti di fondi propri nell'Unione, è importante assicurare un approccio uniforme in materia di deduzioni dagli elementi di fondi propri delle detenzioni indirette e sintetiche di propri strumenti di fondi propri dell'ente e delle detenzioni indirette e sintetiche di strumenti di soggetti del settore finanziario.
- (2) Dato che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede già norme in materia di detenzione diretta di strumenti di fondi propri dell'ente da parte dell'ente stesso e di detenzione diretta da parte dell'ente di strumenti di fondi propri di altri soggetti del settore finanziario, è opportuno stabilire norme integrative in materia di deduzione dai fondi propri di detenzioni dell'ente riferite a detenzioni indirette e sintetiche di tali strumenti dell'ente stesso o di altri soggetti del settore finanziario.
- (3) Le detenzioni indirette derivanti da detenzioni di indici sono disciplinate dall'articolo 76 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 25 e 26 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014⁽²⁾ della Commissione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 non rientrano le detenzioni indirette e sintetiche di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013. È necessario stabilire nuove norme in materia di trattamento delle detenzioni indirette e sintetiche di cui alle predette disposizioni.
- (4) Quando il merito di credito proprio dell'ente influisce sui tassi fissati dagli indici di mercato utilizzati anche come riferimento per la remunerazione degli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 dell'ente, la correlazione tra le distribuzioni sullo strumento e il merito di credito dell'ente suscita riserve prudenziali. Il numero e la diversità degli enti nel *panel* dovrebbero essere sufficientemente elevati da rispecchiare

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GUL 74 del 14.3.2014, pag. 8).

correttamente le attività nel relativo mercato. Pertanto, se un ente emette strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2 a tasso variabile o a tasso fisso che si trasforma in tasso variabile, il tasso che l'ente paga sullo strumento non dovrebbe aumentare quando il merito di credito dell'ente diminuisce. Pertanto, quando il tasso è legato ad un indice, l'indice dovrebbe essere sufficientemente «generale» da garantire che il merito di credito dell'ente non costituisca uno dei fattori principali che determinano i tassi fissati dall'indice. È opportuno distinguere tra correlazione dovuta ad una situazione di stress che colpisce l'intero settore e che incide sul tasso di riferimento e correlazione dovuta al merito di credito dell'ente che influenza il tasso di riferimento.

- (5) Il calcolo degli interessi di minoranza dovrebbe essere uniforme a livello consolidato e a livello subconsolidato. Di conseguenza, gli interessi di minoranza ammissibili di una filiazione che sia essa stessa ente impresa madre di un soggetto del settore finanziario dovrebbero essere pari all'importo risultante, per l'ente impresa madre di detta filiazione, dall'applicazione del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (6) Data la natura analoga delle deduzioni di cui agli articoli 84, 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, a tutti questi casi dovrebbero applicarsi le stesse disposizioni in materia di calcolo degli interessi di minoranza ammissibili.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è così modificato:

1. all'articolo 1, sono aggiunte le seguenti lettere o) e p):

- «o) le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- p) il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, e degli articoli 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, dello stesso regolamento.».

2. Sono inseriti i seguenti articoli da 15 bis a 15 undecies:

«Articolo 15 bis

Detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Ai fini degli articoli 15 *quater*, 15 *quinquies*, 15 *sexies* e 15 *decies*, per "soggetto intermedio" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono i seguenti soggetti che detengono strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario:

- a) gli organismi di investimento collettivo;
- b) i fondi pensione diversi dai fondi pensione a prestazioni definite;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- c) i fondi pensione a prestazioni definite, quando sostengono il rischio di investimento e quando non sono indipendenti dall'ente promotore;
- d) soggetti che sono direttamente o indirettamente sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di uno dei seguenti soggetti:
- (1) l'ente o le sue filiazioni;
 - (2) l'impresa madre dell'ente o le filiazioni dell'impresa madre;
 - (3) la società di partecipazione finanziaria madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria madre;
 - (4) la società di partecipazione mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione mista madre;
 - (5) la società di partecipazione finanziaria mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria mista madre;
- e) i soggetti che sono congiuntamente, direttamente o indirettamente, sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di un ente, di vari enti, o di una rete di enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale, o del sistema di tutela istituzionale o della rete di enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;
- f) le società veicolo;
- g) i soggetti la cui attività è detenere strumenti finanziari di soggetti del settore finanziario;
- h) tutti i soggetti che l'autorità competente ritiene siano utilizzati al fine di aggirare le norme in materia di deduzione delle detenzioni indirette e sintetiche.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera h), non sono "soggetti intermedi" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013:
- a) le società di partecipazione mista, gli enti, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione;
 - b) i soggetti che in virtù della normativa nazionale applicabile sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE;
 - c) i soggetti del settore finanziario, diversi dai soggetti di cui alla lettera a), tenuti a dedurre dal loro capitale regolamentare le detenzioni dirette e indirette di propri strumenti di capitale e le detenzioni di strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario e che sono soggetti alla relativa vigilanza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il fondo pensione a prestazioni definite è considerato indipendente dall'ente promotore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il fondo pensione a prestazioni definite è giuridicamente separato dall'ente promotore e ha una *governance* indipendente;
 - b) lo statuto, l'atto costitutivo e i regolamenti interni del fondo pensione, a seconda dei casi, sono stati approvati da un'autorità di regolamentazione indipendente; o le norme applicabili in materia di costituzione e funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite, a seconda dei casi, sono fissate dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro;
 - c) i gestori fiduciari o gli amministratori del fondo pensione a prestazioni definite hanno l'obbligo ai sensi della normativa nazionale applicabile di agire in modo imparziale nel migliore interesse dei beneficiari del fondo e non nell'interesse del promotore, di gestire le attività del fondo pensione a prestazioni definite in maniera prudente e di conformarsi alle restrizioni previste dallo statuto, dall'atto costitutivo o dai regolamenti interni del fondo pensione, o dalle disposizioni statutarie o regolamentari di cui alla lettera b);
 - d) lo statuto, l'atto costitutivo o le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite di cui alla lettera b) prevedono restrizioni agli investimenti che i fondi pensione a prestazioni definite possono effettuare in strumenti di fondi propri emessi dall'ente promotore.

4. Quando il fondo pensione a prestazioni definite di cui al paragrafo 1, lettera c), detiene strumenti di fondi propri dell'ente promotore, quest'ultimo tratta le detenzioni come detenzioni indirette di propri strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi, dell'ente promotore è calcolato conformemente all'articolo 15 *quater*.

Articolo 15 *ter*

Detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Sono considerati detenzioni sintetiche di strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 i seguenti prodotti finanziari:

- a) strumenti derivati il cui sottostante è costituito da strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario o per i quali il soggetto del settore finanziario è il soggetto di riferimento;
- b) garanzie personali o protezioni del credito fornite ad un terzo in relazione agli investimenti del terzo in strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.

(2) Tra i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 rientrano:

- a) gli investimenti in *total return swaps* sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;
- b) le opzioni *call* acquistate dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;
- c) le opzioni *put* vendute dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario od ogni altro obbligo contrattuale, effettivo o potenziale, dell'ente di acquistare propri strumenti di fondi propri;
- d) gli investimenti in accordi di acquisto a termine di strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.

Articolo 15 *quater*

Calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo delle detenzioni indirette da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 come previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato secondo uno dei seguenti metodi:

- a) secondo il metodo di *default* di cui all'articolo 15 *quinquies*;
- b) se l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che il metodo descritto all'articolo 15 *quinquies* è eccessivamente gravoso, secondo il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 *sexies*. Gli enti non usano il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 *sexies* per calcolare l'importo delle predette deduzioni in relazione a investimenti in soggetti intermedi di cui all'articolo 15 *bis*, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Articolo 15 *quinquies*

Metodo di default per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

(1) L'importo delle detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato come segue:

- a) se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;
- b) se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio non sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo più basso tra i seguenti:
 - i) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;
 - ii) l'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio assieme a tutti gli altri finanziamenti forniti al soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.

- (2) Il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente.
- (3) La percentuale di finanziamento ai fini del paragrafo 1 è pari all'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio divisa per la somma delle esposizioni dell'ente verso il soggetto intermedio e di tutte le altre esposizioni verso il soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.
- (4) Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato separatamente per ciascuna partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da ogni soggetto intermedio.
- (5) Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, la percentuale dei finanziamenti di cui al paragrafo 1 è determinata dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):
- il risultato della moltiplicazione degli importi dei finanziamenti forniti dall'ente ai soggetti intermedi per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi a soggetti intermedi successivi e per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi successivi al soggetto del settore finanziario;
 - il risultato della moltiplicazione degli importi degli strumenti di capitale o di altri strumenti pertinenti emessi da ogni soggetto intermedio.
- (6) La percentuale di finanziamento di cui al paragrafo 5 è calcolata separatamente per ogni partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da soggetti intermedi e per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente e dai soggetti intermedi successivi.

Articolo 15 sexies

Metodo basato sulla struttura per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

- (1) L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 *quinquies*, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio.
- (2) L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 *quinquies*, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.
- (3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'ente calcola separatamente per ogni soggetto intermedio l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio e l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di altri soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.
- (4) L'ente considera l'importo delle detenzioni di strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario calcolato conformemente al paragrafo 2 un investimento significativo ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ne deduce l'importo conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento.
- (5) Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, si applica l'articolo 15 *quinquies*, paragrafi 5 e 6.
- (6) Quando non è in grado di determinare gli importi aggregati degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente stima gli importi che non è in grado di determinare utilizzando gli importi massimi che il soggetto intermedio può possedere sulla base dei suoi mandati di investimento.
- (7) Quando non è in grado di determinare sulla base dei mandati di investimento l'importo massimo degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come un investimento in propri strumenti del capitale primario di classe 1 e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8) In deroga al paragrafo 7, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come investimento non significativo e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli importi del finanziamento sono inferiori allo 0,25 % del capitale primario di classe 1 dell'ente;
- b) gli importi del finanziamento sono inferiori a 10 milioni di EUR;
- c) l'ente non può ragionevolmente determinare gli importi dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dal soggetto intermedio.

(9) Quando il finanziamento del soggetto intermedio è nella forma di quote o azioni di OIC, l'ente può affidarsi ai terzi di cui all'articolo 132, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso articolo, per il calcolo e la segnalazione degli importi aggregati di cui al paragrafo 6.

Articolo 15 septies

Calcolo delle detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

(1) L'importo delle detenzioni sintetiche da dedurre dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari:

- a) per le detenzioni nel portafoglio di negoziazione:
 - i) per le opzioni, all'importo equivalente al delta dei pertinenti strumenti calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi;
- b) per le detenzioni esterne al portafoglio di negoziazione:
 - i) per le opzioni *call*, al valore corrente di mercato;
 - ii) per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi.

(2) L'ente deduce le detenzioni sintetiche di cui al paragrafo 1 a partire dalla data della firma del contratto tra l'ente e la controparte.

Articolo 15 octies

Calcolo degli investimenti significativi ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013

(1) Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per valutare se detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43, lettera a), dello stesso regolamento, l'ente somma gli importi delle posizioni lunghe lorde nelle detenzioni dirette e le detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere da d) a h).

(2) L'autorità competente tiene conto delle detenzioni indirette e sintetiche per stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 15 nonies

Detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e di strumenti del capitale di classe 2

La metodologia di cui agli articoli da 15 bis a 15 septies si applica *mutatis mutandis* alle detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 ai fini dell'articolo 56, lettere a), c), e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alle detenzioni di strumenti del capitale di classe 2 ai fini dell'articolo 66, lettere a), c) e d), dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale aggiuntivo di classe 1 e al capitale di classe 2.

Articolo 15 decies

Ordine e importo massimo delle deduzioni delle detenzioni indirette di strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario

(1) Fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, se il soggetto intermedio detiene strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario, sono dedotti per primi gli strumenti del capitale primario di classe 1, per secondi gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e per ultimi gli strumenti del capitale di classe 2.

(2) Se il soggetto intermedio detiene strumenti di fondi propri di enti, nell'applicare il primo comma ad ogni tipo di detenzioni gli enti deducono in primo luogo le detenzioni di propri strumenti di fondi propri.

(3) Se l'ente detiene indirettamente strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l'importo da dedurre dai fondi propri dell'ente non supera il più basso dei seguenti importi:

- a) il finanziamento totale fornito dall'ente al soggetto intermedio;
- b) l'importo degli strumenti di fondi propri detenuti dal soggetto intermedio nel soggetto del settore finanziario.

Articolo 15 undecies

Avviamento

Per l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 575/2013, gli enti possono scegliere di non rilevare separatamente l'avviamento in sede di determinazione dell'importo applicabile da dedurre ai sensi dell'articolo 46 dello stesso regolamento.».

3. È inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Distribuzione su strumenti di fondi propri — indici generali di mercato

(1) Un indice di tassi di interesse è considerato indice generale di mercato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è usato per fissare il tasso di prestito interbancario in una o più valute;
- b) è usato come tasso di riferimento per il debito a tasso variabile emesso dall'ente nella stessa valuta, laddove applicabile;
- c) è calcolato come tasso medio da un organismo indipendente dagli enti che contribuiscono all'indice (“panel”);
- d) ciascuno dei tassi fissati in base all'indice è basato su quotazioni comunicate da un panel di enti operanti nel mercato interbancario in questione;
- e) la composizione del panel di cui alla lettera c) assicura un sufficiente livello di rappresentatività degli enti presenti nello Stato membro.

(2) Ai fini del paragrafo 1, lettera e), il livello sufficiente di rappresentatività si ritiene raggiunto in entrambi i seguenti casi:

- a) quando il panel di cui al paragrafo 1, lettera c), include almeno 6 diversi partecipanti prima che siano applicate eventuali attualizzazioni delle quotazioni ai fini della fissazione dei tassi;
- b) quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - i) il panel di cui al paragrafo 1, lettera c), include almeno 4 diversi partecipanti prima che siano applicate eventuali attualizzazioni delle quotazioni ai fini della fissazione dei tassi;
 - ii) i partecipanti al panel di cui al paragrafo 1, lettera c), rappresentano almeno il 60 % del relativo mercato.

(3) Il relativo mercato, di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), è pari alla somma delle attività e delle passività dei partecipanti effettivi al *panel* nella valuta nazionale divisa per la somma delle attività e delle passività nella valuta nazionale degli enti creditizi nello Stato membro in questione, incluse le succursali stabilite nello Stato membro, e dei fondi comuni monetari nello Stato membro in questione.

(4) Un indice azionario è considerato un indice generale di mercato quando è adeguatamente diversificato ai sensi dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013.»

4. È inserito il seguente articolo 34 bis:

«Articolo 34 bis

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

(1) Ai fini del calcolo su base subconsolidata previsto all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli interessi di minoranza ammissibili di cui all'articolo 81 dello stesso regolamento di una filiazione che è essa stessa un'impresa madre di un soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono calcolati come descritto nei paragrafi da 2 a 4.

(2) Quando l'autorità competente ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 è effettuato sulla base della situazione in cui l'ente si sarebbe trovato se la facoltà non fosse stata esercitata.

(3) Quando la filiazione è conforme alle disposizioni della parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della sua situazione consolidata, si applica il seguente trattamento:

- a) il capitale primario di classe 1 della filiazione sulla base della sua situazione consolidata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 include gli interessi di minoranza ammissibili derivanti dalle sue filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni del presente regolamento;
- b) ai fini del calcolo su base subconsolidata l'importo del capitale primario di classe 1 richiesto ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari all'importo necessario per soddisfare i requisiti di capitale primario di classe 1 della filiazione a livello della sua situazione consolidata calcolato conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. I requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE sono quelli stabiliti dall'autorità competente della filiazione;
- c) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al contributo della filiazione sulla base della sua situazione consolidata ai requisiti di fondi propri di capitale primario di classe 1 dell'ente per il quale gli interessi di minoranza ammissibili sono calcolati su base consolidata. Ai fini del calcolo del contributo, sono eliminate tutte le operazioni infragruppo tra imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente.

(4) Ai fini del consolidamento di cui al paragrafo 3, lettera c), la filiazione non include i requisiti patrimoniali risultanti dalle sue filiazioni che non sono incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente per il quale sono calcolati gli interessi di minoranza ammissibili.

(5) Se alla filiazione si applica la deroga di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi impresa madre della filiazione che beneficia della deroga può includere nel suo capitale primario di classe 1 interessi di minoranza derivanti da filiazioni della filiazione che beneficia della deroga, a condizione che per ciascuna di dette filiazioni siano stati effettuati i calcoli di cui all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento e al presente regolamento. L'importo del capitale primario di classe 1 incluso nei fondi propri a livello di impresa madre non supera l'importo che sarebbe incluso se alla filiazione non fosse stata accordata la deroga.

(6) Se la filiazione intermedia dell'impresa madre non rientra tra quelle di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la filiazione intermedia ha essa stessa filiazioni rientranti tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l'impresa madre può includere nel suo capitale primario di classe 1 l'importo degli interessi di minoranza derivanti dalle predette filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L'impresa madre non può tuttavia includere nel suo capitale primario di classe 1 gli interessi di minoranza derivanti da una filiazione intermedia non rientrante tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7) La metodologia stabilita ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica *mutatis mutandis* anche ai fini del calcolo dell'importo degli strumenti del capitale di classe 1 ammissibili ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 87 dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale di classe 1 o ai fondi propri.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2015/924 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2015****recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) provveda alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari.
- (2) Nella decisione C(2007)3371, del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato all'Agenzia un mandato di riferimento per svolgere talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio ⁽³⁾ e della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. In base al suddetto mandato di riferimento, l'Agenzia era tenuta a rivedere la STI riguardante i carri merci di cui al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) Il 21 gennaio 2014 l'Agenzia ha pubblicato un parere sull'estensione della marcatura «GE» dei carri (ERA-ADV-2014-1).
- (4) Il 21 maggio 2014 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle modifiche da apportare alla STI in merito alla valutazione da parte dell'organismo notificato dei ceppi dei freni in materiali compositi (ERA-REC-109-2014-REC).
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 321/2013.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:

1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) per quanto riguarda la marcatura “GE” illustrata al punto 5 dell'appendice C dell'allegato, i carri della flotta esistente che sono stati autorizzati a norma della decisione 2006/861/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2009/107/CE, o della decisione 2006/861/CE, modificata dalle decisioni 2009/107/CE e 2012/464/UE e che soddisfano le condizioni di cui al punto 7.6.4 della decisione 2009/107/CE, possono ottenere la marcatura “GE” senza alcuna ulteriore valutazione da parte di terzi o nuova autorizzazione di messa in servizio. Le imprese ferroviarie rimangono responsabili dell'utilizzo di tale marcatura sui carri in funzione.»

⁽¹⁾ GUL 191 del 18.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GUL 164 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GUL 235 del 17.9.1996, pag. 6).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUL 110 del 20.4.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GUL 104 del 12.4.2013, pag. 1).

2) Sono aggiunti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater:

«Articolo 8 bis

1. In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità "elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il componente è stato costruito prima della data di applicazione del presente regolamento;
- b) il componente di interoperabilità è stato usato in un sottosistema già approvato e messo in servizio in almeno uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento.

2. La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:

- a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate nella procedura di verifica per il sottosistema di cui al paragrafo 1; e
- b) le autorità nazionali di sicurezza segnalano nella loro relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, l'impiego di componenti di interoperabilità "elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" non certificati nel contesto delle procedure di autorizzazione.

Articolo 8 ter

1. Fino alla scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità "elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" elencati nell'appendice G dell'allegato non sono soggetti alla dichiarazione CE di conformità. Durante questo periodo gli "elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" elencati nell'appendice G dell'allegato sono ritenuti conformi al presente regolamento.

2. Dopo la scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità "elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" elencati nell'appendice G dell'allegato devono essere coperti dalla dichiarazione CE di conformità.

Articolo 8 quater

1. In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità "elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il componente è stato costruito prima della scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità;
- b) il componente di interoperabilità è stato utilizzato in un sottosistema già approvato e messo in servizio in almeno uno Stato membro prima della scadenza del suo periodo di autorizzazione.

2. La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:

- a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate nella procedura di verifica per il sottosistema di cui al paragrafo 1; e
- b) le autorità nazionali di sicurezza segnalano nella loro relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, l'impiego di componenti di interoperabilità non certificati "elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" nel contesto delle procedure di autorizzazione.»;

3) È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Il certificato di esame del tipo o della progettazione del componente di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” è valido per un periodo di 10 anni. In questo periodo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo sulla base di una dichiarazione CE di conformità che faccia riferimento al certificato di esame del tipo o della progettazione.»

4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ERA pubblica sul proprio sito Internet l'elenco approvato integralmente dei ceppi dei freni in materiale composito destinati al trasporto internazionale di cui all'appendice G dell'allegato, per il periodo in cui tali ceppi dei freni non sono coperti dalle dichiarazioni CE.»

5) È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

1. Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso, è necessario sviluppare nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione associati a tali soluzioni innovative.

2. Le soluzioni innovative possono riguardare il sottosistema “Materiale rotabile — carri merci”, le sue parti e i suoi componenti di interoperabilità.

3. Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nell'Unione dichiarano in che modo essa si discosta dalle pertinenti disposizioni della STI, o integra queste ultime, e sottopongono tali informazioni alla Commissione che le analizza.

4. La Commissione esprime un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione che devono essere inclusi nella STI per consentire l'uso di tale soluzione innovativa sono elaborati e successivamente integrati nella STI in sede di processo di revisione effettuato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/57/CE. Se il parere è negativo, la soluzione innovativa proposta non viene applicata.

5. In attesa della revisione della STI, il parere favorevole della Commissione è considerato accettabile ai fini della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE e può quindi essere utilizzato per la valutazione del sottosistema.»

6) L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) è così modificato:

- 1) Al capitolo 3 «Requisiti essenziali», è inserita la seguente riga nella tabella 1 sotto la riga contenente il testo «4.2.4.3.4» nella casella alla colonna «Punto»:

«4.2.4.3.5	Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.4.1				2.4.3»
------------	---	----------------------------	--	--	--	--------

- 2) Il capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema» è modificato come segue:

a) al punto 4.2.1., il terzo comma è soppresso;

b) è inserito il seguente punto 4.2.4.3.5:

«4.2.4.3.5. *Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota*

L'elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota (ceppi dei freni) generano forze frenanti per attrito se entrano in contatto con la superficie di rotolamento della ruota.

Se si utilizzano sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota, le caratteristiche dell'elemento di attrito contribuiscono in maniera affidabile a ottenere l'efficienza dei freni prevista.

La dimostrazione di conformità è illustrata al punto 6.1.2.5 della presente STI.»;

- 3) Il capitolo 5 «Componenti di interoperabilità» è modificato come segue:

a) Il punto 5.2 è sostituito dal testo seguente:

«5.2. **Soluzioni innovative**

Come indicato all'articolo 10 bis, l'adozione di soluzioni innovative può richiedere nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione. Tali specifiche e metodi di valutazione devono essere elaborati mediante il processo descritto al punto 6.1.3 ogniqualvolta si preveda una soluzione innovativa per un componente di interoperabilità.»;

b) è aggiunto il seguente punto 5.3.4 bis:

«5.3.4 bis.

Elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota

L'elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota è progettato e valutato per un ambito di utilizzo definito da:

- i coefficienti di attrito dinamico e le loro fasce di tolleranza,
- il coefficiente minimo di attrito statico,
- le forze frenanti massime consentite applicate all'elemento,
- l'idoneità del rilevamento treno mediante sistemi basati su circuiti di binario;
- l'idoneità a condizioni ambientali rigide.

L'elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota deve essere conforme ai requisiti definiti al punto 4.2.4.3.5. Tali requisiti devono essere valutati a livello di componente di interoperabilità.»;

- 4) Il capitolo 6 «Valutazione della conformità e verifica CE» è modificato come segue:

a) Nella tabella 8 è aggiunta la nuova riga seguente sotto la riga contenente il testo «Modulo CH1»:

«Modulo CV	Omologazione in condizioni di pieno esercizio (idoneità all'impiego)»
------------	---

b) la tabella 9 è così modificata:

«Tabella 9

Moduli da applicare per i componenti di interoperabilità

Punto	Componente	Moduli					
		CA1 o CA2	CB + CD	CB + CF	CH	CH1	CV
4.2.3.6.1	Organo di rotolamento		X	X		X	
	Organo di rotolamento — comprovato	X			X		
4.2.3.6.2	Sale montate	X (*)	X	X	X (*)	X	
4.2.3.6.3	Ruota	X (*)	X	X	X (*)	X	
4.2.3.6.4	Asse	X (*)	X	X	X (*)	X	
4.2.4.3.5	Elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota	X (*)	X	X	X (*)	X	X (**)
5.3.5	Segnale di coda	X			X		

(*) I moduli CA1, CA2 o CH possono essere usati soltanto nel caso di prodotti immessi sul mercato, e quindi fabbricati, prima dell'entrata in vigore della presente STI, purché il fabbricante dimostri agli organismi notificati che la revisione del progetto e l'esame del tipo sono stati eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe, e sono conformi ai requisiti della presente STI; tale dimostrazione deve essere documentata ed è considerata alla stregua della prova fornita dal modulo CB o dell'esame del progetto conformemente al modulo CH1.

(**) Il modulo CV viene utilizzato nel caso in cui il fabbricante dell'elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota non abbia un ritorno di esperienza sufficiente (in base al proprio giudizio) per il progetto proposto»;

c) dopo il punto 6.1.2.4, è inserito il seguente punto 6.1.2.5:

«6.1.2.5. Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota

La dimostrazione della conformità degli elementi di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota è effettuata mediante la determinazione delle seguenti proprietà degli elementi di attrito conformemente al documento tecnico dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA) ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014 pubblicato sul sito Internet dell'ERA (<http://www.era.europa.eu>):

- efficienza dell'attrito dinamico (capitolo 4),
- coefficiente di attrito statico (capitolo 5),
- caratteristiche meccaniche comprese le proprietà relative alla prova di resistenza al taglio e alla prova di resistenza alla flessione (capitolo 6).

La dimostrazione delle seguenti idoneità deve essere effettuata in conformità ai capitoli 7 e/o 8 del documento tecnico dell'ERA ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014 pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia (<http://www.era.europa.eu>), se l'elemento di attrito è destinato a:

- rilevamento treno mediante sistemi basati su circuiti di binario, e/o
- condizioni ambientali rigide.

Se il fabbricante non dispone di un sufficiente ritorno di esperienza (in base al proprio giudizio) per il progetto proposto, la procedura di omologazione in condizioni di pieno esercizio (modulo CV) deve rientrare nella procedura di valutazione dell'idoneità all'impiego. Prima di iniziare le prove in pieno esercizio, occorre utilizzare un modulo adatto (CB o CH1) per certificare il progetto del componente di interoperabilità.

Le prove in esercizio sono organizzate su richiesta dal fabbricante, che deve ottenere l'accordo di un'impresa ferroviaria che contribuirà a tale valutazione.

L'idoneità del rilevamento treno mediante sistemi basati su circuiti di binario per gli elementi di attrito, destinati ad essere utilizzati nei sottosistemi oltre il campo di applicazione definito nel capitolo 7 del documento tecnico dell'ERA ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014 pubblicato sul sito Internet dell'ERA (<http://www.era.europa.eu>), può essere dimostrata grazie alla procedura per le soluzioni innovative descritta al punto 6.1.3.

L'idoneità per condizioni ambientali rigide mediante una prova al dinamometro per gli elementi di attrito, destinati ad essere utilizzati nei sottosistemi oltre il campo di applicazione di cui al punto 8.2.1 del documento tecnico dell'ERA ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014 pubblicato sul sito web dell'ERA (<http://www.era.europa.eu>), può essere dimostrata grazie alla procedura per le soluzioni innovative descritta al punto 6.1.3.»;

d) il punto 6.1.3 è sostituito dal testo seguente:

«6.1.3. *Soluzioni innovative*

Se per un componente di interoperabilità viene proposta una soluzione innovativa di cui all'articolo 10 *bis*, il fabbricante o un suo mandatario stabilito nell'Unione europea applicano la procedura di cui all'articolo 10 *bis*.»;

e) nella sezione 6.2.2.3 il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In alternativa alla conduzione di prove su binario con due inclinazioni diverse della rotaia, come previsto dal punto 5.4.4.4 della norma EN 14363:2005, è possibile effettuare prove con una sola inclinazione della rotaia se si dimostra che queste prove riguardano la serie di condizioni di contatto stabilite nella sezione 1.1 del documento tecnico dell'ERA ERA/TD/2013/01/INT versione 1.0 dell'11.2.2013, pubblicato sul sito Internet dell'ERA (<http://www.era.europa.eu>).»;

f) il punto 6.2.3 è sostituito dal testo seguente:

«6.2.3. *Soluzioni innovative*

Se per il sottosistema "materiale rotabile — carri merci" viene proposta una soluzione innovativa di cui all'articolo 10 *bis*, il fabbricante o un suo mandatario stabilito nell'Unione europea applicano la procedura di cui all'articolo 10 *bis*.»;

5) Al capitolo 7 «Attuazione», è soppressa la seconda frase del punto 7.1.2, lettera j).

6) Nell'appendice A, l'ultima riga della tabella A.1 è soppressa.

7) L'appendice C è modificata come segue:

a) Nella sezione 9, la lettera l) è sostituita dal testo seguente:

«l) Qualora il sistema di frenatura richieda un componente di interoperabilità "elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota", il componente di interoperabilità deve soddisfare, oltre ai requisiti di cui al punto 6.1.2.5, anche quanto stabilito nel documento UIC 541-4:2010. Il fabbricante dell'elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota, o un suo mandatario stabilito nell'Unione, deve in tal caso ottenere l'omologazione UIC.»;

b) Nella sezione 14, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda l'uso di sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota, la presente condizione si ritiene soddisfatta se il componente di interoperabilità "elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota" rispetta, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 6.1.2.5, anche quanto stabilito nel documento UIC 541-4:2010, e se la ruota:

— è sottoposta a valutazione in conformità al punto 6.1.2.3, e

— rispetta le condizioni di cui all'appendice C, sezione 15.»;

8) L'appendice D è modificata come segue:

a) sono inserite le seguenti righe sotto la riga contenente il testo «Freno di stazionamento | 4.2.4.3.2.2» nella casella della colonna «Caratteristiche da valutare»:

«Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota	4.2.4.3.5	—	—
	6.1.2.5	Documento tecnico dell'ERA ERA/TD/2013-02/INT versione 2.0 del XX.XX.2014	Tutti»

- b) la riga contenente il testo «EN 15551:2009+A1:2010» nella casella della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria» è sostituita dal testo seguente:

		«EN 15551:2009+A1:2010	6.2, 6.2.3.1»
--	--	------------------------	---------------

- c) è inserita la seguente riga sotto la riga contenente il testo «Documento UIC 542:2010» nella casella della colonna «Riferimenti alla norma obbligatoria»:

		«UIC 541-4:2010	Tutti»
--	--	-----------------	--------

- 9) Nell'appendice E, sezione 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il colore dei fanali di coda deve essere conforme al punto 5.5.3 della norma EN 15153-1:2013.»;

- 10) Nell'appendice F, è inserita la seguente riga sotto la riga contenente il testo «Protezione contro il pattinamento delle ruote (dispositivo WSP)» nella casella alla colonna «Elemento del sottosistema materiale rotabile»:

«Elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota	4.2.4.3.5	X	X	X	6.1.2.5»
--	-----------	---	---	---	----------

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/925 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	142,4
	MK	77,9
	TR	74,2
	ZZ	98,2
0707 00 05	AL	13,4
	MK	36,2
	TR	126,8
	ZZ	58,8
0709 93 10	TR	122,0
	ZZ	122,0
0805 50 10	AR	127,3
	BO	147,7
	BR	107,1
	TR	111,0
	ZA	147,8
	ZZ	128,2
	0808 10 80	AR
BR		99,4
CL		126,0
NZ		148,2
US		180,2
ZA		126,3
ZZ		141,2
0809 10 00		TR
	ZZ	253,0
0809 29 00	TR	340,7
	ZZ	340,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/926 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2015

sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) È intenzione delle parti approvare il nuovo piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato («piano d'azione») nell'ambito della politica europea di vicinato. Questo piano d'azione rispecchia il carattere privilegiato di questo partenariato che lega le parti e dovrebbe contribuire ad attuare l'accordo tramite l'elaborazione e l'adozione di misure concrete miranti a conseguire gli obiettivi che lo stesso fissa.
- (3) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia basata sul progetto di raccomandazione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito all'attuazione del piano d'azione si basa sul progetto di raccomandazione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.

PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. 2015/... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA**del ...****sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato nell'ambito della politica europea di vicinato**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), conferisce al Consiglio di associazione il potere di formulare adeguate raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (2) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
- (3) Le parti hanno approvato il testo del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato («piano d'azione») nell'ambito della politica europea di vicinato.
- (4) Questo piano d'azione dovrebbe contribuire all'attuazione dell'accordo tramite l'elaborazione e l'adozione di misure concrete, concordate tra le parti, atte a orientarne praticamente l'attuazione.
- (5) Il piano d'azione persegue l'obiettivo, da un lato, di definire misure concrete affinché le parti possano adempiere gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e, dall'altro, di delineare un più ampio quadro che consenta di intensificare le relazioni fra l'Unione europea e la Tunisia, al fine di raggiungere un livello elevato di integrazione economica e di approfondire la cooperazione politica, conformemente agli obiettivi generali dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti diano attuazione al piano d'azione ⁽²⁾, nella misura in cui tale attuazione miri a realizzare gli obiettivi dell'accordo.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio d'associazione
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. il documento st 15164/14 ADD 1, pag. 5, su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (PESC) 2015/927 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 9 giugno 2015****relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) e che abroga la decisione EUSEC/1/2012 (EUSEC/1/2015)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2010/565/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea, ad assumere le decisioni pertinenti ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica dell'EUSEC RD Congo, comprese le decisioni relative alla nomina di un capomissione.
- (2) L'8 giugno 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/883 ⁽²⁾ che proroga la missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo («EUSEC RD Congo») fino al 30 giugno 2016.
- (3) Il 2 ottobre 2012, il CPS ha adottato la decisione EUSEC 1/2012 ⁽³⁾ recante la nomina del Colonnello Jean-Louis NURENBERG quale capomissione dell'EUSEC RD Congo.
- (4) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il colonnello Johan DE LAERE capomissione dell'EUSEC RD Congo, in sostituzione del Colonnello Jean-Louis NURENBERG, per un periodo di un anno a decorrere dal 1° luglio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il colonnello Johan DE LAERE è nominato capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) a decorrere dal 1° luglio 2015 e sino al 30 giugno 2016.

Articolo 2

La decisione EUSEC/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2015.

⁽¹⁾ GUL 248 del 22.9.2010, pag. 59.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/883 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GUL 143 del 9.6.2015, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione EUSEC/1/2012 del comitato politico e di sicurezza, del 2 ottobre 2012, relativa alla nomina del capo della missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (GUL 272 del 6.10.2012, pag. 19).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2015

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

DECISIONE (UE) 2015/928 DEL CONSIGLIO**del 15 giugno 2015****relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per la Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visti gli elenchi dei candidati presentati dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisioni del 2 dicembre 2013 ⁽²⁾, dell'8 luglio 2014 ⁽³⁾ e del 18 novembre 2014 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo che si conclude il 30 novembre 2016, ad eccezione di alcuni membri.
- (2) L'organizzazione dei datori di lavoro BUSINESSSEUROPE ha presentato candidature per due seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membro titolare e membro supplente del Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il periodo che scade il 30 novembre 2016:

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membro	Membro supplente
Lituania	sig. Danukas ARLAUSKAS	sig. Vaidotas LEVICKIS

Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

Kaspars GERHARDS

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.5.1975, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU C 358 del 7.12.2013, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione 2014/462/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, relativa alla nomina di membri titolari e di membri supplenti del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'Ungheria (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 54).

⁽⁴⁾ Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2014, relativa alla nomina di un membro supplente del consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per Malta (GU C 420 del 22.11.2014, pag. 4).

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127 del 29 aprile 2014)

A pagina 19, articolo 10, paragrafo 1, lettera f):

anziché: «f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 3;»,

leggi: «f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni precisati dalla Commissione a norma del paragrafo 4;».

A pagina 19, articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

anziché: «b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici;»,

leggi: «b) stabilire e adeguare il catalogo delle immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo tenendo conto degli sviluppi scientifici e dell'evoluzione del mercato;».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT